

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
- annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 indirizzata al Granducato di Lussemburgo («Lussemburgo») relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2914/C ex 2014 NN) («decisione impugnata»);
- ordinare alla Commissione di pagare i costi della FCFE.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 107 TFUE in quanto la Commissione ha erroneamente applicato il concetto di «vantaggio selettivo» e ha omesso di dimostrare che il tax ruling (cd. accordo fiscale preventivo) distorce la concorrenza.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 296, paragrafo 2, TFUE: la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione, avendo omesso di spiegare come essa faccia discendere il principio delle normali condizioni di mercato dal diritto dell'Unione, o persino in cosa consista tale principio, e avendo descritto in modo superficiale l'effetto del tax ruling sulla concorrenza.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di certezza del diritto in quanto la riformulazione del principio delle normali condizioni di mercato proposta dalla Commissione comporta totale incertezza e confusione circa le condizioni affinché un tax ruling, e anzi qualunque analisi di transfer pricing (cd. prezzi di trasferimento), possa costituire una violazione della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha creato un legittimo affidamento circa il fatto che, ai fini degli aiuti di Stato, essa valuta gli accordi di transfer pricing sulla base delle linee guida dell'OCSE e l'improvviso discostarsi dalle stesse ha violato il principio del legittimo affidamento.

---

### **Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione**

**(Causa T-760/15)**

(2016/C 059/58)

*Lingua processuale: il neerlandese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e M. de Ree, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione della Commissione C(2015) 7143, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Starbucks;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l'«Advanced Pricing Agreement» («APA») avrebbe un carattere selettivo.
  - In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato a sufficienza e individualmente che il criterio di selettività è soddisfatto.
  - In secondo luogo, la Commissione avrebbe a torto assunto come ambito di riferimento il regime generale olandese dell'imposta sulle società. L'ambito di riferimento corretto per quanto riguarda l'APA sarebbe rappresentato dall'articolo 8b, paragrafo 1, della legge sull'imposta sulle società (Wet op de Venootschapsbelasting) e dal decreto sui prezzi di trasferimento (Verrekenprijbesluit). Nell'APA verrebbe semplicemente attuato tale ambito di riferimento.
2. Secondo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione valuterebbe in base a un principio di libera concorrenza sancito dal diritto dell'Unione se sussista un vantaggio. Tuttavia il ricorrente fa valere che un siffatto principio non esisterebbe e che nemmeno farebbe parte della valutazione dell'aiuto di Stato.
3. Terzo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l'APA concederebbe un vantaggio alla Starbucks Manufacturing EMEA BV scegliendo il «Transactional Net Margin Method» quale metodo relativo al prezzo di trasferimento.

La Commissione sostiene a torto che il metodo concordato nell'APA non rappresenterebbe un approccio affidabile per i risultati di mercato. La Commissione non avrebbe inoltre dimostrato che il compenso corrisposto all'Alki e la maggiorazione del costo dei fagioli verdi non avevano alcun valore effettivo.
4. Quarto motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l'APA concederebbe alla Starbucks Manufacturing EMEA BV un vantaggio dovuto al modo di applicare il «Transactional Net Margin Method».

La Commissione partirebbe dall'erroneo presupposto che il «Transactional Net Margin Method» concordato nell'APA sia stato applicato in modo erroneo e comporti un vantaggio per la Starbucks Manufacturing EMEA BV. La Commissione non avrebbe in alcun modo dimostrato che, applicando il «Transactional Net Margin Method» in una maniera a suo avviso corretta, si avrebbe un aumento del reddito imponibile e non sussisterebbe alcun vantaggio.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione del dovere di diligenza, in quanto la Commissione non avrebbe valutato e incluso nella decisione tutti i dati rilevanti e si sarebbe basata su dati anonimi, o quantomeno su dati che non sono mai stati comunicati al governo olandese.

---

### Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2015 — Ahrend Furniture/Commissione

(Causa T-482/15) <sup>(1)</sup>

(2016/C 059/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 12.10.2015.

---